



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito



G. Ugdulena

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI SECONDO GRADO "G. UGDULENA"

LICEO CLASSICO – LICEO ARTISTICO - TERMINI IMERESE

I.P.S.S.E.O.A. - CACCAMO

Cod. Min. PAIS00100T - C.F. 87001110821 - Tel. 0918145643 - e-mail: pais00100t@istruzione.it

www.istitutougdulena.edu.it

VIA DEL MAZZIERE - 90018 TERMINI IMERESE (PA)

**REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E
CONTRASTO
DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI
CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA**

Il presente Regolamento stabilisce le norme di comportamento degli alunni al fine di prevenire i fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo a scuola nell'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Gregorio Ugdulena" di Termini Imerese (Pa)

Art. 1 – Premessa

L'avvento delle nuove tecnologie ha radicalmente trasformato gli stili comunicativi e relazionali dei ragazzi, influenzando profondamente il modo in cui interagiscono tra loro. In particolare, l'ampia diffusione di internet e dei social media ha creato nuove dinamiche di comunicazione che pongono *sfide* e *opportunità* uniche per gli adolescenti di oggi. Le piattaforme digitali hanno reso possibile un costante e istantaneo scambio di messaggi, immagini e contenuti multimediali, permettendo ai giovani di connettersi con i loro coetanei in modi precedentemente impensabili. Tuttavia, questa forma di comunicazione digitale può anche esporre i ragazzi al rischio di cyberbullismo, un fenomeno in cui l'aggressione e l'oppressione si manifestano online attraverso post offensivi, minacce o diffamazioni.

La scuola non demonizza le piattaforme digitali volte a realizzare comunicazione, ma ha una necessità rispetto alle conseguenze di un uso inappropriato delle stesse: far comprendere agli adolescenti che la tecnologia non è uno *strumento neutro*, ma ha, invece, un impatto significativo sul loro sviluppo sociale ed emotivo. Pertanto, è necessario affrontare il tema del bullismo e del cyberbullismo in modo proattivo, educando gli studenti a utilizzare responsabilmente le nuove tecnologie e ad essere consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni in presenza e online.

Questo regolamento sul bullismo e sul cyberbullismo si propone di fornire linee guida chiare e misure preventive per contrastare efficacemente questo fenomeno, proteggendo la sicurezza e il benessere degli studenti e promuovendo una *cultura del rispetto* e della *positiva interazione* (sia essa in presenza o digitale) all'interno della scuola.

Nella convinzione della nostra scuola che la collaborazione tra istituzione scolastica, famiglie, studenti e attori sociali del territorio sia essenziale per creare un ambiente virtuoso in cui tutti possano sentirsi al sicuro e rispettati, in grado di prosperare sia online che offline, si propone che il presente Regolamento sia condiviso dall'intera comunità educante.

Art. 2 - Dal Bullismo al Cyberbullismo: definizione del fenomeno

Il **bullismo** (*mobbing in età evolutiva*) è una forma di comportamento sociale aggressivo (sia esso verbale, psicologico o fisico) intenzionale e ripetuto nel tempo, perpetrato da uno o più individui (il *bullo/bulli*) nei confronti di un soggetto (la *vittima*), quest'ultimo reso vulnerabile da una qualsivoglia forma di diversità (fisica, psicologica, sessuale, etnica, linguistica), scelto per la *vittimizzazione* proprio in virtù della sua diversità/vulnerabilità. Questo fenomeno può avere gravi conseguenze sul benessere psicologico e emotivo delle persone coinvolte, creando un clima di paura e oppressione all'interno di comunità e istituzioni.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate.

Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- potere: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale. Il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";
- paura: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Preferiscono, perciò, mediamente e per lo più subire in silenzio, sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i

rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

La forma per così dire “tecnologicamente evoluta” del bullismo prende il nome di **cyberbullismo**: esso si verifica online, attraverso l'uso di strumenti digitali come social media, messaggistica istantanea, e-mail o forum. Questo tipo di aggressione può avvenire in modo anonimo (caratteristica che lo rende ancora più pericoloso) e diffondersi rapidamente su scala globale, esponendo le vittime a un pubblico più ampio e amplificando il trauma emotivo.

Le forme di cyberbullismo includono minacce, insulti, diffamazioni, divulgazione non autorizzata di informazioni private, fotomanipolazioni offensive e altro ancora. Le conseguenze per le vittime possono essere devastanti, causando isolamento sociale, depressione, ansia e persino gravi pensieri suicidi.

Gli alunni di oggi, quelli che definiamo “nativi digitali”, hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto.

Il cyberbullismo è considerato più pericoloso del bullismo classico per diversi motivi. Innanzitutto, la natura digitale del cyberbullismo consente agli aggressori di colpire le loro vittime in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, rendendo difficile per le vittime trovare un luogo che possa ritenersi sicuro (virtuale o fisico – la vittima non si sente al riparo neppure tra le mura domestiche). Le informazioni e le immagini, inoltre, possono essere diffuse rapidamente, ad un pubblico potenzialmente illimitato, amplificando così l'impatto emotivo e psicologico dell'aggressione sulla vittima.

Un altro aspetto preoccupante, come già sottolineato in precedenza, è l'anonimato che spesso accompagna il cyberbullismo. Gli aggressori possono nascondere la loro identità, il che può incoraggiarli a comportarsi in modo più aggressivo rispetto a quanto farebbe faccia a faccia. Il che rende la vittima, se possibile, ancora più vulnerabile, perché non sa chi si nasconde dietro l'attacco. Infine, il cyberbullismo può avere conseguenze durature. Le prove del bullismo (messaggi, post, immagini contraffatte, etc.) possono rimanere a tempo indeterminato online, rendendo difficile per le vittime superare l'esperienza. In sintesi, la combinazione di *accessibilità*, *anonimato* e *permanenza* rende il cyberbullismo un fenomeno particolarmente insidioso e dannoso.

Art. 3 - Riferimenti normativi

Questi i riferimenti normativi a cui il presente Regolamento si ispira, nella logica che il bullismo e il cyberbullismo vadano contrastati in ogni modo e con tenacia e con la garanzia che la Legislazione italiana offre:

- dagli artt. 3 – 33 – 34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 (“Statuto delle studentesse e degli studenti”);
- dalla Legge 71 del 2017 (“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”);
- dal Decreto Ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 (“Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo”);
- dalla Legge 70 del 17 maggio 2024 (“Disposizioni e delega al Governi in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”).

Art. 4 – Azioni di tutela

La tutela della sicurezza dei ragazzi è per la scuola una priorità, se si considera il fatto che i genitori li affidano a noi quale loro bene più prezioso. Tale tutela riguarda certamente le situazioni d'aula, la cura degli ambienti fisici affinché siano quanto più privi di pericoli. Riguarda, altresì, anche la tutela emotivo-affettiva, ivi compresa la cura delle loro comunicazioni attraverso il web. A tale riguardo, al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

- proposte di formazione specifica sulla *media education*, al fine di distinguere un uso consapevole degli strumenti informatici e new mediatici da un uso ingenuo, nella convinzione che non sia il mezzo a fare il messaggio quanto piuttosto la modalità di presentare il messaggio a rendere lo strumento che si usa prezioso o pericoloso;
- netiquette, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese *étiquette* (buona educazione), ovvero un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul

web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email;

- norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi virus, malware, etc. – costruiti appositamente);
- sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse;
- costruzione di una propria *web-reputation* positiva;
- sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del *vamping* (il restare svegli la notte navigando in rete);
- regolamentazione dell'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola (si veda, a tal riguardo il Regolamento d'Istituto).
- educazione e sensibilizzazione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, attraverso la promozione di programmi educativi ed informativi rivolti a studenti, insegnanti e genitori sui rischi del bullismo e del cyberbullismo, nonché sulle modalità per riconoscerli e affrontarli;
- supporto psicologico e di esperti del settore per affrontare casi segnalati o agire in modo mirato su classi in cui il fenomeno si sia manifestato. Offrire, infatti, supporto psicologico alle vittime è essenziale per non far avvertire loro il senso di solitudine e abbandono che l'esposizione alla vittimizzazione normalmente comporta. Queste attività di informazione e supporto includono counseling sia individuale che di gruppo, per aiutare le vittime a elaborare le loro esperienze e sviluppare strategie di *coping*;
- politiche scolastiche. La nostra scuola si ispira a politiche chiare contro il bullismo e il cyberbullismo, prevedendo un Team per l'Emergenza che attenzioni con cura eventuali segnali d'allarme e che porti a conoscenza gli studenti delle specifiche procedure di segnalazione e intervento. Si ritiene, infatti, importante che gli studenti abbiano chiara conoscenza di come la scuola agisce rispetto ad un tema così importante e pericoloso, e sappiano a chi rivolgersi;
- interventi tempestivi. È cruciale, infatti, intervenire rapidamente quando si verifica un episodio di bullismo o cyberbullismo, innanzitutto per non far avvertire alla vittima il senso di solitudine e abbandono e secondariamente perché al bullo deve essere chiaro che la scuola non tollera comportamenti che mettano in pericolo l'incolumità psicologica, fisica e sociale dei suoi ragazzi. In certo qual modo, la rapidità dell'intervento rappresenta anche una sorta di dissuasore alla ripetizione e emulazione di comportamenti classificabili come bullismo o cyberbullismo;
- coinvolgimento della comunità. Collaborare, infatti, con organizzazioni locali, esperti e famiglie serve a creare una rete di supporto e sensibilizzazione che rafforza e potenzia gli impegni delle singole istituzioni, protegge le vittime e aiuta a prevenire futuri episodi di bullismo e cyberbullismo.

Come istituzione scolastica siamo convinti che scuole e famiglie possano e debbano sostenere i ragazzi in quest'opera di consapevolezza sugli eventuali pericoli a cui sono esposti attraverso un uso immaturo delle comunicazioni offline come online, consigliandoli e discutendo attivamente sui pericoli e sulle conseguenze che può avere il loro comportamento in rete e cosa significa il *cybermobbing* per le vittime. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente. I giovani vanno informati e resi consapevoli che si possono proteggere dal cyberbullismo anche trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Ricercando il proprio nome su Internet (il cosiddetto *egosurfing*), ad esempio, si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di se stessi. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblici immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (*netiquette*), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (ad esempio, foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.

Art. 5 – Responsabilità delle varie figure scolastiche

Il nostro Istituto, nella persona della Dirigente Scolastica, di tutto il personale docente e ATA, degli studenti, dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di aggressività e sopruso, e in modo specifico condanna con decisione ogni comportamento classificabile come manifestazione di bullismo e/o di cyberbullismo, in linea con la *mission* inclusiva che caratterizza e ispira ogni azione ed intervento didattico-educativo, sia esso curriculare o

extracurriculare. Questa mission si esplica attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, tendendo a coinvolgere l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione di comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà.

In accordo con quanto premesso, nello stesso organigramma d'Istituto vengono ricomprese le funzioni e le responsabilità ad esse connesse in riferimento alla specifica attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo.

Art. 5 bis – Tutela e responsabilità dei partecipanti al tavolo tecnico

1. I membri del tavolo tecnico sul bullismo e cyberbullismo operano a titolo consultivo e con finalità propositive, nell'ambito delle proprie competenze professionali e nel rispetto delle normative scolastiche vigenti. Gli stessi non possono essere ritenuti personalmente responsabili per eventuali conseguenze derivanti da atti posti in essere da terzi o da decisioni assunte da altri organi scolastici, salvo il caso di dolo o colpa grave accertati.

2. Le attività svolte all'interno del tavolo tecnico non costituiscono atti amministrativi vincolanti, ma proposte e suggerimenti a supporto della comunità scolastica. La responsabilità per l'attuazione delle misure discusse ricade sui soggetti titolari a deliberare e attuare gli interventi previsti dai regolamenti scolastici e dalle normative ministeriali.

Il Dirigente Scolastico:

- Individua – attraverso il Collegio dei Docenti – Tre referenti per il bullismo e cyberbullismo (uno per la sede del Liceo Classico, uno per il Liceo Artistico e uno per l'IPSEOA)
- Costituisce un Tavolo permanente di monitoraggio per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo, che sia formato per accogliere eventuali segnalazioni da parte di alunni, genitori, docenti o personale non docente di comportamenti lesivi, offensivi, aggressivi, nei confronti di studenti della scuola.
- Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, promuovendo azioni di sensibilizzazione, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica e delle TIC, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.
- Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- Prevede esperienze educative digitali rivolte agli studenti, per l'utilizzo consapevole della tecnologia.
- Prevede corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e ATA.
- Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

● I referenti del bullismo e del cyberbullismo con i componenti del tavolo permanente di monitoraggio per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo :

- Promuovono la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale.
- Coordinano le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.
- Si rivolgono a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione.

I referenti del bullismo e del cyberbullismo

- Curano i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day" (SID) e per la "Giornata del Rispetto" (20 gennaio), introdotta dall'art. 4 della Lg 70/2024.
- Si attivano per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche attraverso piattaforme online) finalizzati al monitoraggio che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati.

Il collegio dei docenti:

- Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il Consiglio di Classe:

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile.
- Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I Docenti:

- Intraprendono azioni congruenti con l'utenza, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet.
- Valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
- Monitorano comportamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, segnalando eventualmente tramite specifica modulistica così come predisposta dalla scuola.
- Si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

I genitori :

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo.
- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli.
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, ai comportamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura).
- Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità.
- Conoscono i Regolamenti disciplinari d'Istituto.
- Conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento (quale parte integrante del Regolamento d'Istituto) nei casi di bullismo e cyberbullismo.

Gli studenti:

- Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano.
- Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima all'interno del gruppo classe.
- Si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extra scolastica.
- Sono consapevoli che il Regolamento d'Istituto vieta l'uso di smartphones e affini all'interno dell'Istituto, fatte salve le condizioni di utilizzo consentite dall'attività didattica proposta dai docenti.
- Sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla privacy di tutti (così come da norma).
- Sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/ cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc.) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato

Art. 6 – Strumenti di segnalazione:

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico e ATA attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico o al referente d'Istituto per il bullismo e cyberbullismo i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due. Per la suddetta segnalazione il Team per l'Emergenza ha predisposto e messo a disposizione di alunni, docenti, genitori, personale ATA, uno specifico Modulo (VEDI ALLEGATO)

Si ricorda che la Lg. 71/2017 (“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, integrata dalla Lg. 70/2024) – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all’articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

A tal proposito si rammenta che l’art.8 del D.L. regola il provvedimento di “Ammonimento” per i minorenni di età superiore ai 14 anni. Il provvedimento suddetto viene comminato dal Questore al responsabile dell’illecito, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale

Si sottolinea come l’Ammonimento assuma il carattere della *diffida* per il solo fatto che l’intervento avviene a reato già integrato ma *prima* della querela (mentre la diffida tende a prevenire il reato).

L’ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza che come tale ha quale finalità dell’ammonimento quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

Art. 7 - Provvedimenti disciplinari e di sostegno nella scuola

In premessa si sottolinea che la priorità della scuola resta quella di salvaguardare l’integrità psico-sociale, tanto della vittima quanto del bullo; pertanto predispone innanzitutto uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell’Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono realizzarsi in attività a favore della comunità scolastica. Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Tali azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate, ma il cyberbullo dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l’è andata a cercare”.

È inoltre utile ricordare che se il ragazzo ha più di 14 anni è perseguibile per legge.

In base a quanto stabilito dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono variare, a seconda della gravità dei fatti accertati:

-nota disciplinare (con rilevanza ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento) e/o sospensione dalle attività didattiche nei casi più gravi o per comportamenti scorretti reiterati.

- convocazione dei genitori dell’alunno/a;
- lettera di comunicazione formale ai genitori;
- intervento personalizzato con l’obiettivo di sviluppare l’empatia, la capacità di dialogo-sospensione del diritto a -partecipare ad attività complementari ed extra scolastiche;
- attività risarcitorie di natura sociale e culturale a vantaggio della comunità scolastica- allentamento dalle attività didattiche; nei casi particolarmente gravi, segnalazione alle autorità competenti.

Il Dirigente Scolastico potrà, ad -esempio, in casi accertati di cyberbullismo contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l’account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

Art. 8 – Tutela e responsabilità dei partecipanti al tavolo tecnico

- I membri del tavolo tecnico sul bullismo e cyberbullismo operano a titolo consultivo e con finalità propositive, nell’ambito delle proprie competenze professionali e nel rispetto delle normative scolastiche vigenti. Gli stessi non possono essere ritenuti personalmente responsabili per eventuali conseguenze derivanti da atti posti in essere da terzi o da decisioni assunte da altri organi scolastici, salvo il caso di dolo o colpa grave accertati.

- Le attività svolte all'interno del tavolo tecnico non costituiscono atti amministrativi vincolanti, ma proposte e suggerimenti a supporto della comunità scolastica. La responsabilità per l'attuazione delle misure discusse ricade sui soggetti titolati a deliberare e attuare gli interventi previsti dai regolamenti scolastici e dalle normative ministeriali.